

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede consultiva</i>	Pag. 1
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 5

CONVOCAZIONI:

Martedì 1° agosto 1972

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag. 8
<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	» 8
<i>Istruzione (VIII)</i>	» 9
<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 9
<i>Industria (XII)</i>	» 9
<i>Lavoro (XIII)</i>	» 9

Mercoledì 2 agosto 1972

<i>Affari costituzionali (I)</i>	Pag. 9
<i>Giustizia (IV)</i>	» 10
<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	» 10
<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 10
<i>Trasporti (X)</i>	» 10

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

LUNEDÌ 31 LUGLIO 1972, ORE 18,30. — *Presidenza del Presidente PRETI*. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Schietroma.

Disegno di legge:

Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammmodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire (543) (*Parere alla X Commissione*).

Il relatore Tarabini illustra ampiamente il disegno di legge, soffermandosi, in particolare, sulle implicazioni di carattere finanziario e sulla disposizione che prevede di fronteggiare la maggiore spesa implicata attraverso il ricorso al mercato finanziario, operazione, del resto, giustificata perché attuata a fronte di spese in conto capitale o di investimento. Quanto agli oneri che indirettamente e successivamente ricadranno a carico del bilancio dello Stato per il pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, il relatore osserva come questi oneri, essendo rinviati a carico di esercizi futuri, si esimano per ciò stesso dalla necessità della indicazione di copertura: al riguardo, il relatore accenna al problema della compatibilità del ricorso all'indebitamento con l'andamento della finanza pubblica e, in modo

particolare, alla necessità di preconstituire situazioni che consentano di riassorbire nel tempo le conseguenze degli indebitamenti. Conclude, proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il deputato D'Alema manifesta ampie critiche sul provvedimento in esame, che non contribuisce a risolvere problemi importanti quale quello del trasporto delle merci nelle zone del Mezzogiorno e quello dei viaggi di lavoratori pendolari ed aggiunge qualche rilievo anche sul preannunciato piano poliennale delle ferrovie che presenta esiguità degli stanziamenti, carenza nella programmazione di una rete trasversale a larghe maglie quale elemento propulsore dello sviluppo del Mezzogiorno e non prevede alcuna integrazione del trasporto ferroviario con quello portuale e autostradale.

Il deputato Compagna, premessa la necessità di conoscere l'effettivo costo del piano poliennale delle ferrovie, svolge qualche considerazione sul merito del provvedimento, segnalando quali priorità da realizzare tempestivamente lo sviluppo delle linee attualmente mal servite ma più frequentate, il raddoppio della linea Siracusa-Catania-Messina, la realizzazione della dorsale Cancello-Benevento-Foggia, iniziative tutte intese ad accorciare e ridurre la segregazione del Mezzogiorno e ad evitare altresì la scissione tra i due versanti della penisola; aggiunge che le priorità indicate nella relazione che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge sembrano invece appiattite o addirittura sovvertite, laddove si dà priorità alle infrastrutture di inserimento anziché a quelle « di trascinamento » dello sviluppo, sinora troppo sacrificate.

Il deputato Altissimo, riprendendo il discorso circa la realizzazione di impianti e mezzi di esercizio interessanti i servizi per pendolari, chiede quale tipo di intervento il Governo intenda intraprendere nel settore; chiede altresì di conoscere l'ammontare dei prestiti obbligazionari, riguardanti l'azienda ferroviaria.

Il deputato Peggio ritiene che il problema dei lavoratori pendolari non potrà essere affrontato e risolto dal provvedimento in esame e denuncia le difficoltà per le industrie a far fronte alle commesse ferroviarie in mancanza di una organica programmazione nel settore.

Il deputato Giorgio La Malfa, premessa la necessità di conoscere un consuntivo della realizzazione del piano decennale delle ferrovie, richiama alla esigenza di evitare errori di astrattezza nel valutare il sistema economico italiano: di fronte ad una depressione del si-

stema economico di carattere congiunturale l'uso di risorse monetarie inutilizzate per incentivare la domanda può rendere difficile, al momento della ripresa, il trasferimento di risorse da settori meno produttivi a interventi produttivi, così come hanno recentemente dimostrato le difficoltà di carattere strutturale e le conseguenti strozzature verificatesi dal punto di vista dell'offerta.

Dopo brevi interventi dei deputati Bassi (il quale svolge talune considerazioni sulla dizione troppo rigida e pericolosa del secondo comma dell'articolo 9) e Anderlini (il quale chiede quale somma sarà destinata per il completamento del piano decennale delle ferrovie), prende la parola il Sottosegretario Schietroma, richiamando le motivazioni di carattere giuridico e sociale del provvedimento e assicurando che il Governo, nella elaborazione del programma di costruzioni e di opere previsto dal disegno di legge in esame, terrà conto dei suggerimenti avanzati in sede parlamentare.

Su proposta del relatore Tarabini la Commissione delibera, quindi, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

La Commissione segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito la necessità di correggere un errore materiale contenuto nel testo dell'articolo 1 del disegno di legge: la somma ivi prevista, da destinare agli impianti fissi, dovrebbe essere di 267 miliardi (così come del resto confermato dal successivo articolo 9) e non di 367 miliardi, per contenere il finanziamento complessivo del piano nella somma di 400 miliardi.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 (*Approvato dal Senato*) (566) (*Parere alla XIII Commissione*).

Il relatore Tesini illustra il disegno di legge, sottolineandone la portata sociale, e si sofferma sulle conseguenze finanziarie, manifestando qualche riserva per il previsto finanziamento di spese correnti attraverso il ricorso al mercato finanziario.

Intervengono nella discussione: il deputato Peggio, il quale ritiene che il provvedimento sia assolutamente inadeguato e insufficiente e ricorda le critiche avanzate dalla sua parte nell'altro ramo del Parlamento per il mancato accoglimento di talune richieste di

modifica, quali la differenziazione nell'applicazione degli sgravi contributivi e il trasferimento a carico dello Stato degli oneri addossati alle piccole imprese per i lavoratori assenti per malattia; il deputato Compagna, il quale preannuncia il voto favorevole della sua parte, auspicando, peraltro, un ritorno all'utilizzo dello strumento della fiscalizzazione degli oneri sociali ai fini di una politica di sviluppo; il deputato Anderlini, che chiede chiarimenti circa la definizione della piccola e media impresa; il deputato Altissimo, il quale domanda quanti saranno i dipendenti interessati al provvedimento; e il Sottosegretario Schietroma, il quale, ricorda i motivi che sono alla base del provvedimento adottato dal Governo ed invita la Commissione a manifestare consenso.

Successivamente, su proposta del relatore Tesini, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 e la vigilanza nel settore agricolo (*Approvato dal Senato*) (567) (*Parere alla XIII Commissione*).

Su proposta del relatore Bassi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (*Approvato dal Senato*) (568) (*Parere alla VIII Commissione*).

Dopo ampia illustrazione del relatore Altissimo (il quale ricorda le finalità del provvedimento in esame), intervengono nella discussione: il deputato De Laurentiis, il quale manifesta ampie riserve sul merito del provvedimento che non offre nessuna garanzia per la salvaguardia del patrimonio artistico ed esprime qualche critica anche sul meccanismo di copertura; il deputato Turchi, che riferisce il contrario avviso della sua parte sul provvedimento assolutamente inadeguato ed insufficiente; il deputato Anderlini, il quale dichiara che voterà contro l'iniziativa legislativa governativa, che rischia di favorire, an-

ziché contrastare, l'esportazione clandestina delle cose di interesse artistico; il deputato Donat-Cattin, che affaccia l'ipotesi di rinviare brevemente l'esame del provvedimento per rimeditare tutto il problema; e il Sottosegretario Schietroma, il quale ritiene affatto ingiustificate le preoccupazioni avanzate dagli oratori intervenuti nel dibattito, mentre fornisce ampie assicurazioni che il Governo ha assunto l'impegno per il reintegro e l'aumento dello stanziamento del capitolo del bilancio della pubblica istruzione temporaneamente ridotto per assicurare la copertura di una quota-parte della maggiore spesa implicata dal provvedimento.

Su proposta del relatore Altissimo, la Commissione delibera, quindi, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, ma manifesta la più viva preoccupazione che le disposizioni contenute nel provvedimento non offrano adeguate e sufficienti garanzie per la tutela del patrimonio di interesse artistico ed archivistico del nostro paese.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia (*Approvato dal Senato*) (602) (*Parere alla VI Commissione*).

Il relatore Vittorino Colombo, illustrando il disegno di legge, manifesta qualche dubbio che l'incremento e lo stimolo del settore edilizio possa attuarsi attraverso il meccanismo delle agevolazioni tributarie contemplate nel convertendo decreto-legge, giacché i dati negativi degli anni precedenti e dei primi mesi del corrente anno dimostrano che non è certamente con la leva fiscale che si può determinare la ripresa economica di un settore in crisi come quello dell'edilizia. Conclude auspicando da un lato una responsabile verifica dello stato di attuazione della legge n. 865 del 1971, dall'altro la necessità di tener fermo l'impegno che i 1.500 miliardi previsti nella predetta legge siano resi disponibili nei tempi tecnici previsti e con una erogazione a carattere lineare.

Intervengono nel dibattito: il deputato Peggio, il quale ritiene che il rilancio del settore dell'edilizia vada intrapreso attraverso la rapida applicazione di un provvedimento sia pure limitato ma comunque innovatore quale la legge n. 865 ed accenna alla ipotesi di utilizzare e finalizzare verso precisi obiettivi lo strumento del credito fondiario, ad esempio stabilendo che tutte le cartelle fon-

diarie emesse a partire da una certa data siano destinate esclusivamente alla costruzione di case, secondo gli schemi previsti dalla legge n. 865; il deputato De Laurentiis, il quale manifesta qualche preoccupazione che il provvedimento possa implicare una flessione del gettito fiscale, a fronte del quale non è indicata alcuna copertura; il deputato Tarabini, il quale rileva che il provvedimento riflette l'esigenza fondamentale di stimolare il settore delle costruzioni, mentre ritiene che una eventuale flessione di entrate in conseguenza della proposta proroga delle agevolazioni tributarie in materia edilizia potrà certamente essere compensata dal maggior gettito fiscale che discenderà da una vivificazione del settore edilizio.

Dopo un breve intervento del Sottosegretario Schietroma, il quale fornisce assicurazioni che il provvedimento non comporterà nessuna diminuzione di entrate e su proposta del relatore Vittorino Colombo, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (Approvato dal Senato) (601) (Parere alla VI Commissione).

Il relatore Tesini illustra il disegno di legge e si sofferma sulle motivazioni che sono alla base del provvedimento adottato dal Governo, proponendo alla Commissione di manifestare consenso sulla iniziativa legislativa.

Il deputato Peggio ritiene le proposte riduzioni fiscali assolutamente ingiustificate in presenza di una sensibile flessione dei noli petroliferi che dovrebbero anche risultare dalla indagine che il Governo si impegnò di avviare per la rilevazione dei costi dell'industria petrolifera; aggiunge che tanto più ingiustificate risultano le misure fiscali proposte dal momento che le principali società straniere operanti in Italia, già avvantaggiate per le forti agevolazioni loro concesse per la costruzione degli impianti, manomettono i propri bilanci, e fruiscono per questa via di ulteriori facilitazioni tributarie.

Il deputato Tarabini, con il quale manifestano consenso anche i deputati Giorgio La Malfa e La Loggia, esprime qualche preoccupazione per la copertura finanziaria assicura-

ta mediante operazioni di mutuo solo riserbabili per impegnative spese di investimento.

Intervengono ancora nella discussione: i deputati Donat-Cattin e Anderlini, i quali prospettano l'ipotesi di un breve rinvio dell'esame del provvedimento per approfondirne le valutazioni di carattere economico-finanziario; il deputato Carenini, il quale dichiara che voterà a favore del provvedimento, ma che non consentirà ulteriori successive proroghe delle previste agevolazioni tributarie; e il deputato Turchi, il quale si dichiara anche egli favorevole ad un brevissimo rinvio per valutare le risultanze dell'indagine compiuta dal CIP sulla questione dei noli petroliferi.

A sua volta, il Sottosegretario Schietroma conferma che il provvedimento è stato adottato dal Governo sulla base della considerazione che, da una recente verifica dei costi di importazione del petrolio greggio, è risultato che gli anzidetti costi non hanno subito sostanziali variazioni nell'ultimo periodo; si riserva, comunque, di meglio chiarire tale punto in sede di competente Commissione di merito ovvero direttamente in Assemblea.

Successivamente, la Commissione, dopo aver respinto la proposta di rinvio avanzata dal deputato Anderlini, delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole solo in considerazione dell'*iter* già compiuto dal disegno di legge e del carattere di urgenza che esso riveste; ma impegna il Governo a non riproporre per l'avvenire, a copertura di oneri di carattere ricorrente, il ricorso ad operazioni di mutuo, solo riserbabili per impegnative spese di investimento, capaci di riverberare i loro effetti di reddito per un prolungato periodo di tempo.

La Commissione segnala, altresì, alla Commissione di merito la opportunità di valutare attentamente il problema dell'andamento dei noli petroliferi, che potrebbero aver subito, negli ultimi tempi, sensibili riduzioni, tali comunque da rendere non più attuale e necessario ovvero eccessivo il provvedimento di defiscalizzazione proposto dal Governo.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 (Approvato dal Senato) (600) (Parere alla VI Commissione).

Su proposta del relatore Bassi e dopo che il deputato De Laurentiis ha dichiarato la insoddisfazione della sua parte per il provvedi-

mento che risulta assolutamente inadeguato e insufficiente a fronte delle rilevanti esigenze delle zone colpite dal fenomeno tellurico, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

La Commissione delibera, infine, di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri n. 535.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

LUNEDÌ 31 LUGLIO 1972, ORE 18. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Valitutti.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (568) (*Parere della III, della V e della VI Commissione*).
(Esame).

Il relatore Bertè espone le linee fondamentali del disegno di legge, ricordando i precedenti storici del problema. La Commissione delle Comunità europee sin dal gennaio 1960 aveva invitato la Repubblica italiana a sopprimere la tassa prevista dall'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, entro il 31 dicembre 1961 per adempiere l'obbligo sancito dall'articolo 16 del trattato di abolire tutti i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente. Non avendo lo Stato italiano ottemperato all'obbligo impostogli, la Commissione, dopo avere emanato nel 1964 un parere motivato, rimasto anch'esso senza seguito, ha adito il 7 marzo 1968 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE.

La Corte ha emesso il 10 dicembre 1968 una sentenza nella quale ha accettato il ricorso della Commissione riconoscendo l'inadempienza dello Stato italiano. Questa prima sentenza è stata seguita da una seconda del 26

ottobre 1971 emanata a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Torino nella quale è stabilita la diretta applicabilità dell'articolo 16 del trattato, che attribuisce ai soggetti diritti tutelabili dinanzi ai giudici nazionali (nella fattispecie il diritto al rimborso della tassa versata per l'esportazione di oggetti di interesse artistico e assimilati).

Il relatore rileva che il presente decreto-legge si giustifica pienamente, perché esso costituisce un sia pur tardivo adempimento di un obbligo dello Stato italiano nei confronti della Comunità, al quale il Governo aveva cercato di ottemperare con due successivi progetti presentati nella quarta e quinta legislatura ed il cui iter era stato interrotto dalla chiusura della legislatura stessa.

Pur suscitando l'iniziativa delle istituzioni comunitarie certe perplessità, ritiene che il Governo non aveva altra scelta che adempiere l'obbligo verso la Comunità. D'altra parte la tassa che s'intende abolire non costituisce una valida remora alla fuga delle opere d'arte. Il decreto-legge in proposito tende a rafforzare le possibilità di controllo, pur senza attuare un blocco totale all'esportazione che sarebbe contrario al principio, giusto, della circolazione delle opere di interesse artistico, bibliografico e archivistico.

Il relatore riconosce che in alcuni punti il decreto-legge desta qualche perplessità; tale è il caso dell'articolo 3 che sancisce il rimborso delle somme versate, il che, però, si è reso necessario a seguito della seconda pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità. Dopo una rassegna dei singoli articoli del decreto nel testo modificato dal Senato, l'onorevole Bertè conclude sottolineando l'esigenza che questo provvedimento costituisca una prima, importante, tessera del più vasto mosaico di una nuova normativa a protezione del patrimonio artistico e archivistico italiano, in linea con i principi affermati in sedi molto qualificate, quali la Commissione Franceschini istituita con la legge n. 310 del 1964.

Il deputato Raicich preliminarmente si dichiara contrario alla adozione del decreto-legge con il quale il Governo intende piegare e vincere la opposizione e le incertezze che già nella passata legislatura si erano manifestate nella stessa maggioranza in sede di esame della stessa problematica presso il Senato. Il vero problema consiste nella emanazione di una legge organica, finora mai presentata dal Governo il quale ha, inoltre, disatteso tutti i termini legislativi per la pubblicazione dei

lavori della Commissione Franceschini istituita con la legge del 1964, n. 310. Inoltre il Governo avrebbe dovuto e potuto sostenere meglio la propria posizione nella controversia presso la Corte di giustizia delle Comunità europee attraverso il richiamo dell'articolo 36 del trattato di Roma in materia di beni culturali.

Per quanto concerne il testo in esame manifesta perplessità sulla effettiva attuazione degli indirizzi di carattere generale di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge nonché della inventariazione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo. È contro, poi, alla parte concernente i rimborsi in quanto si concede un vero premio ai mercanti per cui conclude dichiarandosi contrario al decreto-legge la cui problematica dovrebbe essere risolta attraverso la emanazione di una nuova normativa organica.

Il deputato Nicosia ritiene sproporzionato il ricorso al decreto-legge che non si limita ad adeguare la normativa agli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ma ne approfitta per incidere su tutta la materia attraverso una vera e propria delega al Governo.

Il deputato Salvatori si dichiara favorevole e si associa alle argomentazioni del relatore sottolineando inoltre la necessità che gli istituti e le accademie d'arte vengano dotati di maggiori disponibilità finanziarie nel quadro di una revisione di tutta la istruzione artistica.

Il deputato Masullo, premessa la sua contrarietà alla adozione del decreto-legge, il quale ha in realtà una portata maggiore del semplice obbligo di conformarsi alla legislazione comunitaria, ritiene che l'articolo 1 del decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, è peggiore di quello originario poiché amplia la sfera di discrezionalità in materia di individuazione del danno per la operatività del divieto di esportazione. È poi contrario, perché dannosa per gli interessi del paese, alla procedura prevista per la esportazione nei paesi della Comunità europea nonché a tutta la parte concernente il rimborso dei dazi finora pagati.

Il deputato Bardotti motiva il ricorso al decreto-legge con la identità del testo con il disegno di legge a suo tempo ampiamente discusso dal Senato ed approvato il 15 novembre 1971 e dà atto dell'accoglimento da parte del Governo, in sede di esame del decreto-legge presso il Senato, di un ordine del giorno inteso a impegnare il Governo a presentare entro l'anno un provvedimento organico sulla

materia. Sottolineata la scarsa efficacia manifestata finora dal regime dei dazi di esportazione per la tutela del patrimonio artistico, rileva che tale scopo è meglio realizzato col sistema del divieto limitato di esportazione, previsto dal decreto-legge, attraverso un giudizio di organi tecnici, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal Senato sulla riferibilità di tale divieto all'intero patrimonio di una certa epoca.

Il relatore Bertè replica ai vari oratori intervenuti nel dibattito, affermando di non condividere il pessimismo emerso in alcuni interventi. Il provvedimento — a suo giudizio — pur nella sua limitatezza, cerca di impostare su nuove basi il problema della tutela del patrimonio artistico e archivistico, apprestando, contrariamente a quanto affermato dagli onorevoli Raicich, Masullo e Nicosia, strumenti più validi di quelli offerti dalla normativa vigente. In tal senso va interpretata la norma contenuta nell'articolo 4 del decreto che fissa particolari modalità per l'esercizio del diritto di prelazione a favore del Ministro della pubblica istruzione sugli oggetti da esportare.

Il relatore, concludendo, rileva la necessità di promuovere un ampio dibattito su tutta la materia in sede di discussione del bilancio dello Stato.

replica quindi il Sottosegretario di Stato della pubblica istruzione Valitutti il quale si dichiara convinto della opportunità e necessità dello strumento del decreto-legge la cui adozione è stata giustificata dall'obbligo di adempiere i relativi obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità europea.

Nel merito del provvedimento rileva che l'efficacia repressiva nei riguardi della uscita del patrimonio artistico, prima affidata con scarsi risultati ai dazi di esportazione, è meglio realizzata nel testo in esame attraverso una serie di obblighi tra cui quello di inventariazione soprattutto per l'opera proposta per l'esportazione. Su tale problema rileva che il Governo presenterà presto un disegno di legge analogo a quello già presentato nel 1971 e che non fu mai discusso. Ritiene che il blocco totale dell'esportazione, proposto durante l'esame del provvedimento, sarebbe inattuabile e inoltre incentiverebbe il commercio clandestino mentre è molto più utile il divieto, mutuato dalla legislazione francese, di esportazione per periodi ben determinati. È contrario poi alla soppressione delle tasse di esportazione verso i paesi terzi al fine di evitare una reale emorragia di opere d'arte

mentre in tema di rimborsi sottolinea che c'è un preciso obbligo a cui non può non sottostare il paese e che comunque si è cercato di regolamentare il relativo diritto attraverso la posizione di termini per la presentazione delle inerenti domande.

La Commissione quindi a maggioranza dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. Il Presidente Gui comu-

nica che è stata autorizzata la presentazione della relazione orale.

Sono chiamati a far parte del Comitato dei nove, oltre al Presidente Gui e al relatore, i deputati: Bardotti, Biasini, Chiarante, Giomo, Moro Dino, Nicosia, Pandolfo e Raicich.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Martedì 1° agosto, ore 17.

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Verifica dei poteri nel Collegio VII (Mantova) — Relatore: Nucci;
- 3) verifica dei poteri nel Collegio XIII (Parma) — Relatore: Nahoum;
- 4) verifica dei poteri nel Collegio XIV (Firenze) — Relatore: Cerri;
- 5) verifica dei poteri nel Collegio XV (Pisa) — Relatore: Rampa;
- 6) verifica dei poteri nel Collegio XVIII (Perugia) — Relatore: De Sabbata;
- 7) verifica dei poteri nel Collegio XXIII (Benevento) — Relatore: Zaffanella;
- 8) Verifica dei poteri nel Collegio XXIV (Bari) — Relatore: Andreoni;
- 9) verifica dei poteri nel Collegio XXVI (Potenza) — Relatore: Delfino;
- 10) verifica dei poteri nel Collegio XXX (Cagliari) — Relatore: Baldassari.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 1° agosto, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di

cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (*Approvato dal Senato*) (568) — Relatore: Malfatti — (*Parere alla VIII Commissione*);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 (*Approvato dal Senato*) (566) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Azzaro.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia (*Approvato dal Senato*) (602) — Relatore: Pandolfi — (*Parere della V e della IX Commissione*);

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (*Approvato dal Senato*) (601) — Relatore: Castellucci — (*Parere della V Commissione*);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 (*Approvato dal Senato*) (600) — Relatore: Castellucci — (*Parere della IV, della V e della VIII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 1° agosto, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 » (*Approvato dal Senato*) (600) — (*Parere alla VI Commissione*);
— Relatore: Lindner.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Martedì 1° agosto, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia (*Approvato dal Senato*) (602) — (*Parere alla VI Commissione*)
— Relatore: Botta.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Martedì 1° agosto, ore 10.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla situazione occupazionale e produttiva di taluni settori industriali.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, con-

cernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 (566) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Zanini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Martedì 1° agosto, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590. — (*Approvato dal Senato*) (566) — (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatore: Mancini Vincenzo;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo. — (*Approvato dal Senato*) (567) — (*Parere della IV e della V Commissione*) — Relatore: Pisicchio.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari Costituzionali)

Mercoledì 2 agosto, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle

d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972. (*Approvato dal Senato*) (569);

NATTA ed altri: Norme per le elezioni politiche in Valle d'Aosta. (453) — Relatore: Galloni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 2 agosto, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Riforma del diritto di famiglia (23);

CASTELLI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (68);

IOTTI LEONILDE ed altri: Riforma del diritto di famiglia (76);

BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (145);

FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (356);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -
Partecipazioni statali)

Mercoledì 2 agosto, ore 9,15.

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attività della GEPI.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 2 agosto, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 2 agosto, ore 10.

Discussione sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 1 di martedì
1° agosto 1972.*